



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Man'ua?

23113-21

Composta da:

ALDO ACETO

- Presidente -

Sent. n. sez. 339/2021

ANTONELLA DI STASI

CC - 16/02/2021

ALESSIO SCARCELLA

- Relatore -

R.G.N. 34479/2020

ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

FABIO ZUNICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 03/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

94

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 3.11.2020, il tribunale del riesame di Catania rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse dello (omissis) avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania del 25.03.2020, che aveva rigettato la richiesta di modifica della misura cautelare in atto applicata della custodia in carcere, ex art. 89, Tu Stup., con ammissione agli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica Fondazione (omissis) Onlus per ivi sottoporsi a programma di recupero, in quanto detenuto per i reati di cui agli artt. 73 e 74, TU Stup.

2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.


2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di mancata "valutazione" di un documento decisivo esistente in atti ed ignorato dal tribunale del riesame, costituito da documentazione attestante l'attualità dello stato di tossicodipendenza e di disponibilità all'inserimento da parte della Onlus.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 1.02.2021, ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, rileva il PG che la documentazione del 17/10/2020 del SERT, di cui il ricorrente lamenta il mancato esame da parte del Tribunale, ricalca quella esaminata dal Tribunale del 24/2/2020, per cui, secondo il SERT, la "tossicodipendenza è malattia cronicorecidivante". Pertanto gli argomenti del Tribunale, in base ai quali questa 'valutazione di attualità di tossicodipendenza' del SERT (ricavata dalla natura di malattia cronica recidivante) non consente di ritenere 'attuale' l'uso abituale di sostanze stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 89 DPR 309/90, possono ritenersi utili anche in relazione alla certificazione del 17/10/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ex art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, è inammissibile.

2. Ed invero, risulta dalla stessa documentazione allegata al ricorso (all. 2, costituito dalla copia del deposito dei documenti di attualità della tossicodipendenza e disponibilità all'inserimento da parte della Fondazione Onlus), che la



stessa venne depositata presso la cancelleria del tribunale del riesame in data 17.10.2020, ossia tre giorni dopo l'udienza camerale in cui si svolse dinanzi ai giudici del riesame la discussione dell'appello cautelare proposto.

E' ben vero che il deposito dell'ordinanza risulta successivo a tale data (3.11.2020), ma è altrettanto indubbio, non solo, che il deposito avvenne successivamente all'udienza camerale a seguito della "formale" concessione al difensore della possibilità di depositare la predetta documentazione (risultando nel verbale dell'udienza camerale del 14.10.2020 il riconoscimento di tale facoltà), ma anche, e soprattutto, che detto deposito documentale successivo non avrebbe nemmeno potuto essere esaminato, *inaudita altera parte*, nella specie, in assenza del Pubblico Ministero, con violazione del diritto al contraddittorio.

3. Non vi è dubbio che l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (il quale stabilisce che il tribunale del riesame decide "anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza"), non è richiamato dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. Tuttavia, è altrettanto indubbio che costituisce principio generale quello secondo il quale il giudice può porre a base della decisione soltanto i documenti che siano stati formalmente ammessi prima delle conclusioni delle parti.

Ne consegue che non rileva la circostanza che nel verbale di udienza il collegio abbia concesso un termine di gg. 7 per produrre documentazione in data successiva all'udienza camerale, atteso che, ove ne avesse tenuto conto, l'impugnata ordinanza sarebbe stata affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, in quanto la decisione sarebbe stata assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza successivamente alla riserva della decisione (giurisprudenza costante, ad esempio, in materia di incidente di esecuzione: tra le tante, Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015 - dep. 26/02/2015, Rv. 262555 - 01), documenti di cui il PM non avrebbe avuto contezza.

4. Impregiudicata, pertanto, la possibilità di riformulare nuova istanza dinanzi al giudice competente, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.



6. Seguono, infine, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 16 febbraio 2021

Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Aldo Aceto

